



COMUNE DI CASTELFONDO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO
DEI VIGILI DEL FUOCO ALLIEVI DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO
VOLONTARI DI CASTELFONDO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 dd. 21.05.2013

**REGOLAMENTO
DEI VIGILI DEL FUOCO ALLIEVI DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO
VOLONTARI DI CASTELFONDO**

**Art. 1
Finalità**

Il presente Regolamento riporta le norme volte ad assicurare il corretto e funzionale svolgimento dell'attività dei Vigili del fuoco allievi ed è parte integrante dello Statuto del Corpo di Castelfondo.

**Art. 2
Modalità formative**

1. L'Allievo è iscritto in un ruolo provvisorio per la durata massima di dodici mesi; superato positivamente tale periodo l'Allievo è ammesso definitivamente nel Corpo, dopo la prestazione della "promessa" con la formula seguente: "Prometto di ubbidire ai miei superiori del Corpo, dell'Unione e della Federazione e di adempiere al meglio e coscienziosamente agli impegni che assumo entrando volontariamente negli Allievi vigili del fuoco volontari di (nome del Corpo di appartenenza)".
2. Le attività formative degli Allievi sono a carattere propedeutico alle attività pompieristiche vere e proprie e concernono i seguenti ambiti a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) attività fisica di base; attività sportiva; nozioni di pronto soccorso; manovre ed esercitazioni; saggi dimostrativi e CTIF; escursionismo e campeggio come conoscenza dell'ambiente; manovre di assicurazione, di autoassicurazione ed elementi di arrampicata in roccia; tecniche dello stare in acqua e salvamento; visite guidate; attività addestrativa e formativa al castello di manovra con percorsi vari; conoscenza delle attrezzature pompieristiche;
 - b) attività didattica in materia di educazione civica, educazione stradale, ordinamento dei vigili del fuoco, elementi di topografia e conoscenze sulla prevenzione;
 - c) altre attività ritenute utili ai fini della formazione.
3. L'attività formativa degli Allievi avviene secondo la suddivisione nelle seguenti fasce d'età :
 - a) 10-11-12 anni . 1a fascia
 - b) 13-14-15 anni . 2a fascia
 - c) 16-17 anni. 3a fascia.
4. Sono previste prove di valutazione a carattere psico-fisico, tecnico-addestrativo e culturale per consentire il passaggio da una fascia all'altra.
5. L'Allievo di III fascia può partecipare alle manovre addestrative svolte dal Corpo, dotato di idoneo equipaggiamento, purché le manovre siano compatibili con il grado di addestramento e di preparazione raggiunti dall'Allievo, a giudizio del Comandante del Corpo, sentito il responsabile degli Allievi.
6. Ai fini dell'effettuazione delle prove valutative di passaggio da una fascia all'altra, in ogni distretto è costituita un'apposita commissione formata da almeno due Istruttori degli Allievi del distretto e presieduta dal Comandante del Corpo a cui appartiene l'Allievo.
7. A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4 comma 4 dello Statuto dei Corpi, al compimento del diciassettesimo anno di età, l'Allievo può frequentare il corso di base, limitatamente alle parti dello stesso che non comportano rischi per la sua incolumità.
8. Le modalità di svolgimento e di esecuzione delle attività previste da quest'articolo sono stabilite dalla Federazione provinciale.
9. Tutte le attività formative, in quanto compatibili, possono essere svolte a vari livelli territoriali: comunali, distrettuali, provinciali, ecc..

**Art. 3
Diritti e doveri dell'Allievo**

1. L'Allievo ha diritto di vivere positivamente l'esperienza formativa all'interno del Corpo dei Vigili del fuoco volontari, al fine di trarne elementi e valori per l'arricchimento della sua personalità e delle sue conoscenze teorico-pratiche sul mondo pompieristico e sulla protezione civile in generale.

2. L'Allievo ha diritto di:

- a) partecipare in modo consapevole e costruttivo a tutte le attività formative;
- b) ricevere in uso dal Corpo, l'equipaggiamento necessario per svolgere le attività programmate;
- c) essere assicurato contro gli infortuni secondo le modalità previste dalla Provincia autonoma di Trento.

3. L'Allievo ha il dovere di:

- a) partecipare alle attività previste;
- b) tenere un comportamento corretto;
- c) rispettare i gli statuti ed i regolamenti;
- d) partecipare all'incontro annuale convocato dal Comandante del Corpo ed organizzato dal Corpo di appartenenza, tra il responsabile degli allievi del Corpo, gli istruttori ed i genitori o gli esercenti la patria potestà dell'Allievo.

4. In attività di servizio e nei luoghi istituzionali all'Allievo è vietato:

- a) fumare o assumere bevande alcoliche;
- b) assumere sostanze eccitanti, stimolanti, psicotrope, farmaci incompatibili con lo svolgimento del servizio e simili;
- c) utilizzare attrezzature o apparecchiature senza l'autorizzazione degli istruttori;
- d) portare strumenti da punta o da taglio o corpi contundenti non costituenti la normale dotazione di servizio.

Art. 4

Diritti e doveri dei genitori o degli esercenti la patria potestà dell' Allievo

1. I genitori o gli esercenti patria potestà dell'Allievo concorrono con gli istruttori all'insegnamento dei doveri di obbedienza, lealtà, rispetto, puntualità e quant'altro possa giovare alla formazione dei giovani in ambito pompieristico e a favorirne l'attività.

2. I genitori o gli esercenti la patria potestà hanno il diritto di essere informati circa le attività svolte dall'Allievo, il suo interessamento, il grado di partecipazione, i risultati conseguiti.

3. I genitori o gli esercenti la patria potestà dell'Allievo hanno il dovere di segnalare per iscritto al comandante, ogni impedimento dell'Allievo alla partecipazione alle attività formative e ogni altra notizia utile al buon andamento degli Allievi, di cui siano a conoscenza.

4. In caso di oggettiva impossibilità dell'Allievo a proseguire, i genitori o gli esercenti la patria potestà hanno il dovere di comunicare sollecitamente la circostanza e di rassegnarne le dimissioni.

5. Ai genitori dell' Allievo è fatto obbligo di segnalare immediatamente al Comandante per tramite dell'Istruttore, l'insorgenza di stati di disagio, malattie o stati patologici incompatibili con l'attività addestrativa o la permanenza nel Corpo.



Comune di Castelfondo

Con la presente si certifica l'inserimento del documento 'Avvisi, manifesti e rende noto del 20/06/2013', avente per oggetto 'Avviso ripubblicazione deliberazione consiliare n.ro 14 dd. 21.05.2013 - Approvazione nuovo Regolamento degli Allievi del Corpo dei Vigili del Fuoco di Castelfondo.' all'interno del portale albotelematico.tn.it in data 20/06/2013.

L'atto rimarrà consultabile sul portale per giorni 15 consecutivi, fino a tutto il giorno 05/07/2013.

Trento, li 20/06/2013

Il responsabile





COMUNE DI CASTELFONDO
Provincia di Trento

Prot. n.ro _2029_

A V V I S O

**OGGETTO: DELIBERAZIONE CONSILIARE N.RO 14 DD. 21.05.2013:
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEGLI ALLIEVI
DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI
CASTELFONDO.**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 14 dd. 21.05.2013, è stato approvato il nuovo Regolamento degli Allievi del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Castelfondo.

Si avvisa che il regolamento, nel nuovo testo approvato con la succitata deliberazione del Consiglio comunale, si trova depositato per la pubblica visione presso gli uffici comunali da giovedì 20 giugno 2013 per 15 giorni consecutivi fino a venerdì 05 luglio 2013.

Castelfondo, 20 giugno 2013



Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Bonvicin

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n.ro 14 di data 21.05.2013

IL SINDACO
F.to Ianes Nadia

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Bonvicin

La deliberazione n.ro 14 dd. 21.05.2013 è stata pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi dal 30.05.2013 al 10.06.2013 senza opposizioni.

Castelfondo, li 10 giugno 2013

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Bonvicin

Pubblicato avviso di deposito del Regolamento, all'Albo Comunale per quindici giorni consecutivi dal 20 giugno 2013 al 05 luglio 2013, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello Statuto Comunale.

Castelfondo, li 08 luglio 2013

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Bonvicin

Il Regolamento è entrato in vigore in data 06 luglio 2013 ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Comunale.
Castelfondo, li 08 luglio 2013

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Bonvicin

Per copia conforme all'originale

Castelfondo, 08 luglio 2013

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Bonvicin

